



**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' PER CONTO
TERZI E LA RIPARTIZIONE DEI RELATIVI PROVENTI**

(emanato con D.R. n.244 del 24/4/2013; modificato con D.R. n.294 del 27/5/2013, con D.R. n.621 del 1/10/2013 e con D.R. n.1444 del 14/6/2017)

INDICE

Pag.

CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 – Oggetto del regolamento	2
Art. 2 – Soggetti eroganti le attività per conto terzi	2
Art. 3 – Tipologia delle attività per conto terzi	2
Art. 4 – Convenzioni con Enti pubblici	3
Art. 5 – Attività di carattere assistenziale e riabilitativo	4
Art. 6 – Prestazioni a corrispettivo da negoziarsi - Prestazioni a corrispettivo predeterminato	4
Art. 7 – Attività escluse	5

CAPO II – CONTRATTI

Art. 8 – Contenuto	6
Art. 9 – Responsabilità per inadempimento - Penali	6
Art. 10 – Approvazione e sottoscrizione del contratto	7

CAPO III – PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTIVITA'

Art. 11 – Responsabile scientifico della prestazione	7
Art. 12 – Modalità comportamentali del personale coinvolto nelle attività	8

CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E REMUNERAZIONE

Art. 13 – Fondo di Ateneo per la premialità	8
Art. 14 – Determinazione del corrispettivo e dell'utile	9
Art. 15 – Remunerazione del personale	10

CAPO V – PROPRIETA' INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Art. 16 – Proprietà intellettuale e industriale	11
Art. 17 – Utilizzo del nome e del logo dell'Università	11

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 18 – Entrata in vigore	12
Art. 19 – Revisione del regolamento	12
Art. 20 – Archiviazione documentazione e accesso agli atti	12



CAPO I – AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di espletamento delle attività svolte nell'Università "G. d'Annunzio" per conto di terzi, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 66 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 e ss. mm. ii., dell'art. 4 della L. 19 ottobre 1999, n. 370, dell'art. 9 della L. 30 dicembre 2010, n. 240 e dell'art. 84 del Regolamento interno per l'amministrazione la finanza e la contabilità.
2. Le attività di cui al comma 1 del presente articolo sono svolte nel rispetto delle funzioni istituzionali dell'Università, avendo riguardo ai principi statutari e del codice etico. Esse sono attribuite alle strutture e alle competenze del personale che opera in Ateneo e sono svolte con le modalità indicate nel presente Regolamento.

Art. 2

Soggetti eroganti le attività per conto terzi

1. L'esecuzione delle prestazioni per conto terzi è affidata alle strutture dell'Università quali Dipartimenti, Centri interdipartimentali, Centri di ricerca, Centri di servizi, Aree dell'Amministrazione centrale, che si avvalgono delle competenze e del supporto scientifico, tecnico e amministrativo del personale che opera in Ateneo, garantendo, al contempo, il regolare svolgimento delle attività didattico-scientifiche e l'assolvimento degli obblighi di servizio.
2. L'esecuzione delle prestazioni può essere affidata, inoltre, a singoli docenti e ricercatori a tempo pieno, che provvedono a chiedere l'autorizzazione all'organo collegiale di afferenza, e a singole unità di personale dipendente appartenenti all'area tecnica ed in possesso di particolari professionalità.
3. Nell'ipotesi di attività prestata congiuntamente da più strutture, i relativi organi concordano la designazione di un unico responsabile scientifico della prestazione, indicando altresì la struttura incaricata della gestione del rapporto e della ripartizione delle spese e dei compensi. Il personale docente e ricercatore appartenente a struttura diversa da quella incaricata della gestione del rapporto provvede a chiedere l'autorizzazione al proprio organo collegiale di afferenza.

Art. 3

Tipologia delle attività per conto terzi

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono costituite dalle prestazioni per conto terzi che l'Università - compatibilmente con la propria funzione scientifica e didattica e nell'ambito delle proprie finalità istituzionali e statutarie - svolge nel prevalente interesse del committente, utilizzando le proprie strutture e il proprio personale, previa sottoscrizione con Enti pubblici e

privati di contratti e convenzioni, ovvero accordi di collaborazione e accordi associativi temporanei di scopo (di seguito denominati genericamente “contratti” e “convenzioni”).

2. Le attività per conto terzi comprendono:

- a) prestazioni di ricerca: attività anche di natura complessa e a carattere innovativo, in campo scientifico o tecnico, nel metodo o nel contenuto, a livello teorico, applicativo o sperimentale; i risultati brevettabili o altrimenti tutelabili secondo il Codice della Proprietà Industriale o secondo la Legge sul diritto d'autore costituiscono un risultato ulteriore e diverso rispetto all'attività di ricerca e come tali sono oggetto di accordo specifico tra i terzi e l'Università, *ex art.* 16 del presente Regolamento;
- b) prestazioni a carattere didattico e formativo: attività concernenti la progettazione, l'organizzazione e lo svolgimento - anche in collaborazione con altri soggetti - di corsi di perfezionamento, aggiornamento e formazione, nonché seminari, cicli di conferenze, *workshop* e simili. Trattasi di attività che non rientrano nell'ordinaria offerta formativa dell'Ateneo, o comunque non comprese nelle tradizionali attività istituzionali, che vengono svolte su richiesta di Enti pubblici e privati avvalendosi delle competenze didattico-scientifiche di docenti e/o delle strutture dell'Università;
- c) prestazioni di consulenza: attività consistenti nell'elaborazione di pareri tecnici e scientifici, perizie, studi di fattibilità, studi monografici e in generale attività di supporto tecnico e scientifico che, per il loro svolgimento, richiedono un uso limitato delle risorse dell'Università e in cui sia prevalente l'attività individuale del consulente;
- d) prestazioni scientifiche a pagamento: attività a contenuto standardizzato, consistenti nell'utilizzazione di attrezzature e di risorse dell'Università per l'esecuzione di prove, analisi, tarature, controlli (art. 49 del R.D. 31 agosto 1933, n. 1592 – T.U. delle leggi sull'istruzione superiore), che si possono concludere con il rilascio di una certificazione sottoscritta dai soggetti responsabili ai sensi della normativa vigente, contenente i risultati di esperienze e di misure su materiali, apparecchiature o strutture, senza la formulazione di pareri specifici o di relazioni interpretative dei dati. Trattasi di prestazioni consistenti nell'applicazione di conoscenze già largamente acquisite la cui erogazione corrisponda ad un interesse esclusivo di un soggetto terzo;
- e) prestazioni di servizi: ogni altra attività svolta nell'interesse di un soggetto terzo, quali per esempio: servizi in ambito informatico, bibliotecario, linguistico, di comunicazione, audiovisivo, convegnistico, logistico, ivi compreso il noleggio di spazi e attrezzature dell'Università;
- f) ogni altra iniziativa o prestazione che all'Università può essere richiesta in virtù delle competenze in essa presenti, comunque resa nel prevalente interesse del terzo committente.

Art. 4

Convenzioni con Enti pubblici

1. Le attività di cui all'art. 3, comma 2 lett. *a)* e *c)* del presente Regolamento, possono essere svolte attraverso apposite convenzioni ai sensi dell'art. 15 della L. 7 agosto 1990 n. 241, su richiesta di Enti pubblici.

2. Le convenzioni di cui al precedente comma determinano un corrispettivo senza carattere di remuneratività che, una volta detratte le spese per l'espletamento dell'incarico, viene ripartito in base alla seguente tabella:

10% all'Ateneo
25% per finanziamento di borse di dottorato di ricerca, assegni di ricerca, etc.
La parte rimanente al Fondo di Ateneo per la premialità identificato per provenienza da attività conto terzi

3. Tali attività non sono soggette a fatturazione.

Art. 5

Attività di carattere assistenziale e riabilitativo

1. Le prestazioni a carattere assistenziale e riabilitativo che costituiscono attività per conto terzi sono quelle escluse dalle convenzioni quadro tra Università e ASL.
2. Esse sono erogate attraverso le strutture proprie dell'Università e i relativi spazi ambulatoriali interni, sulla base di semplice richiesta dell'interessato alla struttura medesima, o per comportamento concludente dell'interessato stesso, senza la necessità della stipula di apposito contratto.
3. Per tali attività, riconducibili alle prestazioni a "corrispettivo praedeterminato", si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 6 del presente Regolamento.

Art. 6

Prestazioni a corrispettivo da negoziarsi - Prestazioni a corrispettivo predeterminato

1. Le attività a "corrispettivo da negoziarsi" sono costituite dalle prestazioni in cui il corrispettivo è determinato sulla base di un'analisi dei costi e dei margini di utile che si intendono conseguire dalla specifica prestazione, nonché di una negoziazione con il committente facente parte del contratto.
2. Le attività a "corrispettivo predeterminato" sono invece costituite dalle prestazioni tipizzate e ricorrenti, tra le quali possono rientrare in particolare quelle di cui all'art. 3, lett. *d)* e *e)* e all'art. 5 del presente Regolamento, in cui il corrispettivo è determinato sulla base di apposito tariffario.
3. Spetta all'organo collegiale della struttura la predisposizione di appositi tariffari commisurati alla complessità della prestazione e alla qualifica rivestita dal personale esecutore, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.



4. Nella determinazione delle suddette tariffe si dovrà tener conto dei tariffari vigenti presso gli Enti locali e territoriali, dei tariffari di riferimento, ovvero determinati in base a vacanza oraria, considerando, in ogni caso, i prezzi di mercato praticati per la tipologia di prestazione effettuata. I tariffari di che trattasi vengono rideterminati con cadenza biennale.
5. Le prestazioni tariffate sono assunte mediante ricezione di ordinativi diretti del committente rivolti alla struttura interessata, senza la necessità della stipula di un apposito contratto. Esse sono soggette a consuntivazione contabile trimestrale volta anche alla determinazione degli utili, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.
6. Sia le prestazioni a “corrispettivo da negoziarsi”, sia le prestazioni a “corrispettivo predeterminato” devono necessariamente prevedere margini di utile con i costi calcolati come descritto nel successivo art. 14, commi 1-4. Solo su istanza motivata dei soggetti di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente Regolamento, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare, per singoli casi, deroghe al principio generale di cui al presente comma.

Art. 7 **Attività escluse**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente Regolamento le seguenti attività:
 - a) attività di ricerca, consulenza e formazione sostenute con finanziamenti pubblici che seguono un'apposita disciplina (ad es: PRIN, FERS, FIRB ecc.);
 - b) attività di ricerca svolte sulla base di contratti e contributi concessi dagli Enti pubblici di ricerca e sperimentazione di cui alla L. 20 marzo 1975, n. 70¹;
 - c) incarichi extraistituzionali svolti a titolo personale dai dipendenti dell'Università in favore di soggetti esterni, ai sensi dell'art 53 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 6 della L. n. 240 del 2010.
2. Non sono considerate attività per conto terzi le prestazioni rese da una struttura dell'Ateneo a favore di un'altra struttura dell'Ateneo stesso.
3. Sono esclusi, altresì, dal campo di applicazione del presente Regolamento i proventi derivanti da attività finanziate da terzi per le quali è esplicitamente espressa e riscontrabile la prevalenza dell'interesse istituzionale dell'Università, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente. Restano, inoltre, esclusi dall'applicazione del presente Regolamento quei finanziamenti per i quali è espressamente vietata la corresponsione di emolumenti al personale.

CAPO II – CONTRATTI

¹ Istituto nazionale per lo studio della congiuntura (ISCO); Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE); Istituto nazionale di geofisica; Istituto nazionale di fisica nucleare; Istituto elettrotecnico nazionale "Galileo Ferraris" - Torino; Istituto nazionale di studi ed esperienze di architettura navale (vasca navale); Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN); Istituto nazionale della nutrizione; Istituto nazionale economia agraria (INEA); Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Istituto nazionale di ottica - Firenze.

Art. 8 **Contenuto**

1. Il Consiglio di Amministrazione definisce gli schemi di contratti e convenzioni di cui all'art. 3, comma 1, del presente Regolamento (*Allegati A, B e C*). Tali schemi, utilizzabili come riferimento nelle trattative con soggetti terzi, sono reperibili sul sito *web* dell'Università.
2. Gli schemi contrattuali devono contenere i seguenti elementi:
 - a) l'oggetto e le finalità dell'attività e l'eventuale svolgimento in più fasi della stessa;
 - b) la specificazione della struttura dell'Università cui è affidato lo svolgimento della prestazione e dei profili professionali e del personale coinvolto;
 - c) il responsabile scientifico dell'esecuzione della prestazione;
 - d) la durata del contratto e le eventuali modalità di risoluzione;
 - e) la disciplina dell'eventuale utilizzo del logo e del nome dell'Università;
 - f) la titolarità dei risultati e le modalità di loro utilizzazione e pubblicazione;
 - g) la disciplina di eventuali risultati innovativi tutelati dalla Legge sul diritto d'autore o dal Codice della Proprietà Industriale;
 - h) l'elenco degli eventuali elaborati da consegnare, con specificazione dei tempi di consegna, a stato d'avanzamento o a conclusione dell'attività;
 - i) il corrispettivo complessivo per l'espletamento delle attività - con specificazione dell'I.V.A. o indicazione dei motivi di esenzione -, distinto per le voci e) e f) con indicazione delle modalità di erogazione dell'eventuale corresponsione di un acconto in via anticipata necessario per l'inizio dello svolgimento dell'attività;
 - j) i termini e le modalità di pagamento del corrispettivo complessivo di cui al punto i);
 - k) una clausola limitativa della responsabilità dell'Università, nel rispetto dell'art. 1229 c.c. con eventuale specificazione del pagamento di una penale secondo le disposizioni di cui all'art. 9 del presente Regolamento;
 - l) gli eventuali vincoli di riservatezza;
 - m) la disciplina inerente la sicurezza sul lavoro prevista dalla normativa vigente;
 - n) le norme applicabili in materia di dati personali;
 - o) la competenza giurisdizionale esclusiva del Foro di Chieti, salva diversa pattuizione in casi particolari in cui nel contratto sia ammessa la possibilità di avvalersi di collegio arbitrale rituale, ai sensi dell'art. 806 e ss. c.p.c.

Art. 9 **Responsabilità per inadempimento - Penali**

1. Qualora i contratti e le convenzioni di cui al presente Regolamento prevedano il pagamento di penali a carico dell'Università, esse, in ogni caso, non devono far salvo il risarcimento del maggior danno per l'inadempimento contrattuale e non devono essere previste per il semplice ritardo. Il valore di tali eventuali penali non deve comunque essere superiore al 5% del corrispettivo pattuito in contratto.



2. Il pagamento di tali penali grava sui fondi del centro di spesa cui fanno capo le attività espletate, fatta salva la possibilità di rivalsa nei confronti del responsabile della prestazione cui sia direttamente imputabile l'inadempienza.

Art. 10

Approvazione e sottoscrizione del contratto

1. Sulla base degli schemi contrattuali indicati all'art. 8 del presente Regolamento, le strutture interessate, con delibera del proprio organo collegiale, approvano in via autonoma i contratti di importo inferiore o pari a € 150.000,00, unitamente ad un dettagliato piano economico-finanziario di riparto (spese, costi, oneri e compensi). Tali contratti sono sottoscritti dal responsabile della struttura e resi esecutivi mediante sottoscrizione del responsabile scientifico della prestazione.
2. Le proposte contrattuali di importo superiore a € 150.000,00 sono sottoposte dall'organo collegiale della struttura interessata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, sempre sulla base di un dettagliato piano economico-finanziario di riparto. Tali contratti sono sottoscritti dal Rettore e resi esecutivi mediante sottoscrizione del responsabile della struttura e dal responsabile scientifico della prestazione.
3. Il Rettore, salvo delega al Direttore Generale, stipula tutti i contratti di interesse generale dell'Ateneo, indipendentemente dall'importo del finanziamento.
4. La delibera dell'organo collegiale della struttura interessata, esaminato il progetto del responsabile scientifico della prestazione e il contratto, nell'ipotesi di cui al comma 1, ovvero il progetto scientifico e la relativa proposta di contratto da sottoporre al CdA, nell'ipotesi di cui al comma 2, deve contenere:
 - a) la descrizione dell'attività e la relativa durata, le modalità di esecuzione, l'indicazione nominativa del responsabile scientifico e del personale interessato, nonché la dichiarazione di compatibilità tra lo svolgimento dell'attività e il regolare svolgimento delle attività istituzionali da parte del personale interessato;
 - b) la distinta quantificazione dell'apporto riferibile alle prestazioni del personale docente e ricercatore, espressa in termini percentuali di impegno annuo orario, e del personale tecnico espressa in termini orari;
 - c) l'importo del corrispettivo e il preventivo delle spese e dei compensi (considerando che in nessun caso il corrispettivo previsto può essere inferiore al recupero della totalità dei costi sostenuti, oltre alla previsione di un margine minimo di profitto di almeno il 10%);
 - d) la volontà di procedere alla stipula del contratto, nei casi di cui al comma 1, ovvero la volontà di sottoporre la proposta contrattuale all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nei casi di cui al comma 2.

CAPO III – PROCEDURE CONNESSE ALL'ATTIVITA'

Art. 11

Responsabile scientifico della prestazione

1. Il responsabile scientifico della prestazione coordina tutte le attività relative ai contratti e convenzioni e cura il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali. In particolare, definisce, d'intesa con il committente, l'attività da svolgere individuando i componenti del gruppo di lavoro incaricato dell'esecuzione delle prestazioni e scegliendo questi ultimi, ove possibile, secondo criteri di rotazione.
2. Al termine della prestazione, tale responsabile redige una relazione finale sul conseguimento dei risultati concordati, nonché il consuntivo delle spese effettivamente sostenute con riferimento ai singoli elementi di costo e ai compensi da corrispondere, da sottoporre all'organo collegiale della struttura. Il consuntivo è controfirmato, altresì, dal responsabile della struttura interessata. Qualora il contratto preveda lo svolgimento dell'attività in più fasi, il responsabile scientifico procede alla rendicontazione intermedia (relazione e consuntivo), sempre che sia stato riscosso il corrispettivo relativo alla singola fase. Nel caso di prestazioni soggette a tariffario, la relazione e il consuntivo contabile sono redatti periodicamente con cadenza trimestrale dal responsabile della struttura o da suo delegato, in base al periodo fatturato.

Art. 12

Modalità comportamentali del personale coinvolto nelle attività

1. Il personale docente e ricercatore, sotto la propria responsabilità, deve svolgere l'attività compatibilmente con l'adempimento dei propri incarichi istituzionali e senza arrecare pregiudizio di ordine funzionale allo svolgimento dei propri compiti e doveri didattico-scientifici.
2. Per il personale amministrativo l'attività rientra negli impegni istituzionali; eventuali compensi aggiuntivi alla retribuzione ordinaria, disposti ai sensi del successivo art. 15, comma 6, sono disciplinati da apposito Regolamento approvato al tavolo di trattativa sindacale.
3. Per il personale tecnico l'attività è correlata all'impegno orario contemplato nel progetto stilato dal responsabile scientifico. Le relative prestazioni, di carattere istituzionale, devono essere eseguite garantendo al contempo l'assolvimento degli obblighi di servizio.

CAPO IV – DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E REMUNERAZIONE

Art. 13

Fondo di Ateneo per la premialità

1. Il Fondo di Ateneo per la premialità, istituito ai sensi dell'art. 9 della legge n. 240/2010, è integrato dall'Università, in apposita sezione, con una quota dei proventi derivanti dalle attività per conto terzi, stabilita dai criteri di ripartizione indicati al successivo art. 14.

2. La quota dei proventi derivanti dalle attività per conto terzi che confluiscono nel Fondo di Ateneo per la premialità determina compensi aggiuntivi per il personale docente e tecnico che contribuisce all'acquisizione di commesse conto terzi. Tali compensi aggiuntivi sono determinati secondo i criteri di seguito specificati.

Art. 14

Determinazione del corrispettivo e dell'utile

1. Il corrispettivo delle attività per conto terzi, comprese quelle a “corrispettivo predeterminato”, deve coprire tutti i costi e gli oneri economici connessi alla prestazione da rendere, al netto dell’IVA se detraibile.
2. In particolare, tale corrispettivo deve essere determinato tenendo conto delle spese effettive da sostenersi, quali a titolo indicativo, quelle di seguito elencate:
 - a) spese necessarie per eventuali consulenze esterne;
 - b) spese per risorse da destinare a eventuali borse di studio, di dottorato e/o assegni di ricerca e contratti per ricercatori a tempo determinato non legati alla commessa (compresa la quota a favore del Dipartimento di cui al successivo comma 3 lettera c);
 - c) spese di acquisto, ammortamento e/o manutenzione di apparecchiature tecnico scientifiche e didattiche in ragione del tempo di utilizzo;
 - d) spese per l’acquisto di materiali di consumo, materiale di laboratorio e altre specifiche spese di funzionamento;
 - e) spese di viaggio e di missione del personale impegnato nelle attività;
 - f) spese necessarie per l’acquisto, l’affitto e/o il leasing di locali, attrezzature e/o servizi esterni all’Università;
 - g) spese assicurative;
 - h) stima di ogni altro costo diretto e prevedibile relativo allo svolgimento dell’attività.
3. Inoltre, il corrispettivo deve essere determinato tenendo conto:
 - a) della quota di prelievo, pari al 15% del corrispettivo (IVA esclusa), da devolvere al bilancio universitario da destinarsi per il Fondo comune di Ateneo volto a remunerare il personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività di cui al presente Regolamento;
 - b) della quota di prelievo pari al 5% a favore del Dipartimento o dei Dipartimenti di appartenenza dei docenti e ricercatori coinvolti nel progetto, da investire in programmi rivolti a giovani ricercatori.
4. Le strutture interessate possono prevedere, altresì, una quota di prelievo a favore del bilancio del centro di responsabilità.
5. A conclusione dell’attività ed in ogni caso dopo l’avvenuta riscossione dell’intero corrispettivo e a seguito della rendicontazione dei costi sostenuti, il responsabile scientifico del progetto procede alla determinazione dell’utile. Questo viene determinato detraendo dal corrispettivo le quote di prelievo di cui ai commi 3 e 4 nonché tutti i costi di cui comma 2 del presente articolo (al netto dell’IVA se detraibile).



6. L'utile dell'attività viene destinato al Fondo di Ateneo per la premialità di cui all'art. 13 del presente Regolamento. La distribuzione di tale utile fra i partecipanti al progetto avviene sulla base di una proposta del responsabile scientifico del progetto medesimo che tenga conto dell'impegno individuale profuso nella prestazione per conto dei terzi.

Art. 15 **Remunerazione del personale**

1. Il responsabile scientifico della prestazione determina la ripartizione dell'utile definito nell'art. 14 al personale docente, ricercatore e tecnico che collabora all'attività, indicando nel prospetto di riparto l'importo da riconoscere al dipendente in base alla qualifica e al tempo dedicato allo svolgimento delle attività stesse. L'entità dell'impegno del personale coinvolto nelle attività dovrà essere espressa in termini percentuali per il personale docente e ricercatore e in termini orari per il personale tecnico.
2. Per il personale che partecipa alle attività la remunerazione, determinata con le modalità di cui al precedente comma, viene erogata dall'ufficio stipendi, previa segnalazione da parte della segreteria della struttura.
3. La fatturazione al committente, previa verifica della rispondenza del consuntivo finale - elaborato dal responsabile scientifico della prestazione - al piano economico-finanziario di riparto approvato dall'organo collegiale della struttura o dal Consiglio di Amministrazione, viene controllata dalla segreteria della struttura ed effettuata dall'ufficio fatturazione dell'area finanziaria centrale.
4. I compensi complessivamente percepiti nell'arco dell'anno dal singolo dipendente in ragione dello svolgimento delle attività previste dal presente Regolamento non possono superare l'importo della retribuzione complessiva lorda-dipendente spettante al professore ordinario nella massima classe stipendiale.
5. La quota destinata al Fondo comune di Ateneo è ripartita annualmente tra il personale tecnico-amministrativo non direttamente impegnato nelle attività per conto terzi, tenuto conto delle prescrizioni di apposito Regolamento approvato dal tavolo di trattativa sindacale.
6. Il personale amministrativo può percepire compensi aggiuntivi alla retribuzione ordinaria nell'ambito del corrispettivo delle attività per conto terzi, unicamente dietro apposita e dettagliata proposta del responsabile del progetto, sottoposta al Direttore Generale e da questi approvata, prima della presentazione della medesima al Consiglio di Amministrazione, ovvero al Consiglio di Dipartimento per i progetti inferiori o pari a € 150.000,00. Tale proposta deve evidenziare oggettivamente che le attività da rendere nell'ambito della commessa si differenziano in via sostanziale dalle ordinarie attività di tipo amministrativo che competono istituzionalmente al personale di cui trattasi, e che dette attività richiedono qualificazioni specifiche, tali per cui la loro eventuale mancanza potrebbe pregiudicare l'esecuzione della commessa medesima.



CAPO V – PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Art. 16

Proprietà intellettuale e industriale

1. Nei casi in cui dall'esecuzione della prestazione oggetto di contratti o convenzioni come definiti dall'art. 3 n. 1 del presente Regolamento derivino risultati innovativi brevettabili o risultati innovativi altrimenti tutelabili ai sensi del Codice della Proprietà Industriale o della legge sul diritto d'autore, l'accordo con il committente deve espressamente disciplinare il regime della proprietà intellettuale o industriale, specificando le modalità di sfruttamento economico dei risultati medesimi.
2. I diritti morali relativi a tali risultati innovativi spettano a chi ha realizzato l'innovazione; deve in ogni caso ed a prescindere dagli accordi in merito ai diritti di utilizzazione economica, essere previsto l'obbligo di citazione dell'afferenza degli inventori o autori all'Università "G.d'Annunzio" di Chieti-Pescara.
3. L'eventuale apporto di risultati protetti da diritti di proprietà intellettuale o industriale da parte del committente e/o dell'Università, e/o dei singoli docenti e ricercatori coinvolti nell'attività, deve essere oggetto di specifiche clausole contrattuali, al fine di disciplinare le modalità di utilizzazione dei risultati medesimi.
4. Le parti possono stabilire di avere pieno diritto d'uso in ordine alla pubblicazione e divulgazione dei risultati dell'attività, con modalità concordate d'intesa tra loro.
5. L'Università può far riferimento all'attività per trarne argomento di tesi o pubblicazioni scientifiche, con modalità da concordarsi con il committente e nel rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Art. 17

Utilizzo del nome e del logo dell'Università

1. Qualsiasi utilizzo del nome e del logo dell'Università per la diffusione dei risultati, anche parziali, in qualunque modo riferiti o riferibili alle attività per conto terzi, sia in corso di svolgimento sia qualora già concluse, deve avvenire senza alcun pregiudizio per l'immagine dell'Ateneo e con modalità determinate d'intesa fra le parti e individuate mediante specifico articolo all'interno del contratto.
2. Il contratto prevede apposita clausola contenente specifica pattuizione economica per le finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

CAPO VI - NORME TRANSITORIE E FINALI



Art. 18
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data di sua emanazione con Decreto del Rettore.
2. L'attuale Regolamento delle attività per conto terzi rimane in vigore limitatamente alle attività già in corso al momento della emanazione del presente Regolamento e fino a loro conclusione.
3. E' fatta salva la facoltà della struttura di applicare la disciplina di cui al presente Regolamento anche ai contratti stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del Regolamento medesimo e ancora in corso di esecuzione.

Art. 19
Revisione del Regolamento

1. Eventuali modifiche al presente Regolamento, proposte dalle strutture interessate allo svolgimento delle attività, sono approvate dal Consiglio di Amministrazione, previa consultazione delle RSU e delle OO.SS. qualora le modifiche abbiano una ricaduta sul personale tecnico-amministrativo.

Art. 20
Archiviazione documentazione e accesso agli atti

1. Tutta la documentazione relativa alle prestazioni per conto terzi è archiviata dal titolare della funzione di segreteria delle strutture coinvolte. I responsabili di struttura ne assicurano l'accessibilità e la reperibilità.